

Premesso che la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano–Grado, stabilisce all'art. 30 che le disposizioni in essa contenute sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Marano-Grado, costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa tra il mare e la terraferma, i cui confini risultano individuati con specifica conterminazione lagunare attuata con decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 1330 del 23.6.1966;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo”, il quale stabilisce:

- all'art. 1, comma 2, che vengano trasferiti alla Regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze situati nella laguna di Marano-Grado;
- all'art. 2, comma 3 che siano trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado, previste dalla legge 5 marzo 1963 n. 366, il cui esercizio deve avvenire d'intesa con lo Stato, in conformità a modalità preventivamente stabilite;
- all'art. 5, commi 1 e 2 che i beni sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la Regione e che i processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per l'intavolazione dei beni a favore della Regione;
- all'art. 5, comma 5, che i proventi derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla Regione dalla data di consegna degli stessi;
- all'art. 7, che con legge regionale sono definite, in relazione alle norme di attuazione del Decreto legislativo medesimo ed in applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni da trasferire o delegare agli enti locali;

Vista l'Intesa sottoscritta in data 13 gennaio 2005, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato dal Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia – Direttore del Settore Infrastrutture dei Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti del Veneto ed il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la laguna di Marano-Grado, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 265/2001;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2001 del 3 agosto 2005, pubblicata nel BUR n. 42 del 19 ottobre 2005 (pag. 108), con la quale, nelle more dell'adozione di una disciplina compiuta della materia nell'ambito di apposita legge regionale di devoluzione ai Comuni delle funzioni amministrative sui beni costituenti il demanio marittimo nella laguna di Marano Grado, sono stati stabiliti, con carattere provvisorio, gli indirizzi operativi relativi agli atti concessori dei beni consegnati a seguito della sottoscrizione dei processi verbali di consegna previsti all'art. 5, commi 1 e 2 del D. Lgs 265/2001;

Precisato che al punto 4) del dispositivo della sopradescritta deliberazione della Giunta regionale n. 2001/2005 è stabilito che *“Le nuove concessioni hanno una durata non superiore a sei anni”* in quanto, come riportato nella motivazione, si è *“ritenuto opportuno che le nuove concessioni di beni del demanio marittimo regionale nella laguna di Marano-Grado abbiano durata non superiore a sei anni, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2 del D.L. n. 400/1993, convertito con modificazioni dalla legge 14.12.1993, n. 494”*, attualmente da ritenersi superato da più recenti disposizioni anche di fonte comunitaria;

Atteso che la Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 2000 (pubblicata sulla G.U. C 121 del 29 aprile 2000), richiamata e sviluppata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei

Ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie n. 945 di data 1 marzo 2002, ha puntualizzato che tutte le concessioni, comprese quelle demaniali marittime ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli dal 28 al 30 e dal 46 al 55 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte europea, quali i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

Evidenziato che la sopradescritta Comunicazione interpretativa del 12.04.2000, richiamando il principio di proporzionalità stabilisce che la durata delle concessioni non deve ridurre o limitare la libera concorrenza oltre a quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti ed una remunerazione ragionevole dei capitali investiti, mantenendo un rischio inerente la gestione per il concessionario;

Visto l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (meglio conosciuta come "direttiva servizi" o "direttiva Bolkestein") del 12 dicembre 2006 che prevede un'adeguata fase ad evidenza pubblica, il divieto del rinnovo automatico e di eventuali altri vantaggi al prestatore uscente, applicabile anche per le concessioni demaniali marittime secondo la Commissione Europea, che ha aperto la procedura di infrazione n. 2008/4908 di data 29 gennaio 2009 nei confronti dell'Italia;

Dato atto che la sopra citata procedura di infrazione europea, si è conclusa con l'archiviazione di data 27 febbraio 2012, anche per quanto attiene costituzione in mora complementare dell'Italia, di data 5 maggio 2010, da parte della Commissione europea, avente ad oggetto il combinato disposto dell'art. 1 della legge 25 febbraio 2010, n. 25 (milleproroghe) e dall'art. 1, comma 2 del D.L. n. 400/1993, convertito con modificazioni dalla legge 14.12.1993, n. 494, in quanto la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), all'art. 11 ora contiene le opportune modifiche alla legge 494/1993 ed una delega al governo in materia di riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime;

Evidenziato che il limite sessennale di durata per tutte le concessioni sui beni del demanio marittimo regionale nella laguna di Marano Grado, l'applicazione della normativa europea per la tutela della concorrenza e la soppressione del diritto di insistenza, che accordava la preferenza alle precedenti concessioni già rilasciate in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze, avvenuta ex art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, costituiscono un freno agli investimenti per nuove concessioni, soprattutto per gli interventi che richiedono un notevole impegno finanziario, come, ad esempio, quelli finalizzati alla realizzazione di nuove strutture per la nautica da diporto, quali nuovi porti turistici e nuovi approdi, oppure ad insediamenti di tipo produttivo;

Richiamata la delibera di Generalità n. 1563 del 5 agosto 2011 avente ad oggetto il "Piano di valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale" che, a seguito di una prima fase di mappatura su larga scala dell'assetto dei beni demaniali e patrimoniali regionali, prevede una seconda fase volta alla declinazione di una matrice delle finalità strategiche definite dalla L.R. 22 del 29.12.2010, per ogni singola fattispecie di beni cui consegue una terza ed ultima fase finalizzata alla definizione degli strumenti di pianificazione utili per perseguire dette finalità.

Dato atto che in relazione al Demanio marittimo regionale (Laguna di Grado e Marano) la finalità strategica "favorire l'ordinato sviluppo del territorio, delle risorse disponibili e del sistema produttivo", di cui alla precitata generalità, viene perseguita attraverso l'identificazione di tre "obiettivi generali" tra i quali la "Valorizzazione della risorsa marittima e degli ambiti pertinenziali lagunari" e che tale obiettivo generale viene a sua volta declinato negli obiettivi specifici tra i quali, per le finalità della presente deliberazione, assume particolare rilevanza la "Valorizzazione ed utilizzo della risorsa idrica a fini produttivi (pesca, acquacoltura, ambiti portuali etc.);

Dato inoltre atto che tra le azioni da intraprendere al fine di perseguire gli obiettivi

e le finalità di cui al punto precedente è stata individuata la “reingegnerizzazione dei processi e delle attività, anche con riferimento alle procedure di gara” e che tra gli strumenti attuativi è stata prevista la redazione di linee guida per la gestione/regolamentazione delle concessioni relative agli altri usi (diversi dal turistico ricreativo e dalla nautica da diporto);

Ritenuto quindi che la presente deliberazione, modificativa ed integrativa della richiamata DGR 2001 del 3 agosto 2005, si collochi pienamente nel solco tracciato dalla predetta deliberazione di Generalità n. 1563/2011;

Ravviata la necessità di operare in forma coordinata negli ambiti demaniali marittimi statali e regionali, attualmente entrambi gestiti dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione a seguito della più recente riorganizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale, avvenuta con Deliberazione della Giunta regionale n. 1860 dd. 24/09/2010, in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 7 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e s. m. ed i., ai fini di un'azione amministrativa omogenea ed uniforme;

Visto il parere sulla durata delle concessioni demaniali marittime espresso con nota prot. 5865 di data 16/02/2012 del Servizio legislazione e semplificazione della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, nel quale, esaminata la normativa e la giurisprudenza esistente in materia, per le concessioni da rilasciare ex novo, in particolare per quelle con finalità connesse alla nautica da diporto, emerge che l'entità e la rilevanza economica dell'investimento appaiono criteri adatti a fungere da riferimento per stabilire la durata delle concessioni, necessariamente bilanciati dal principio di proporzionalità rispetto alla tutela della concorrenza;

Vista la legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) che nel prevedere concessioni ultrasessennali di beni appartenenti al demanio marittimo statale con finalità turistico-ricreativa, in particolare nell'articolo 8, elenca la documentazione necessaria per l'istruttoria, di competenza regionale, per le concessioni di durata superiore a sei anni e indica il contenuto obbligatorio, connesso alla durata, dei relativi atti concessori;

Ritenuto opportuno, sotto il profilo della valorizzazione dei beni demaniali, per quanto riguarda le concessioni di beni del demanio marittimo regionale nella laguna di Marano-Grado, qualora vengano proposti ed approvati, dopo la fase ad evidenza pubblica, interventi che comportino investimenti tali da non consentire il recupero dei costi preventivati nell'arco temporale di sei anni, che la durata della concessione venga stabilita dalla struttura regionale competente al rilascio delle concessioni, similmente a quanto stabilito dalla norma di cui al comma 1 dell'art. 8 della citata L.R. 22/2006, sulla base di:

- a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;
- b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;
- c) un piano finanziario che evidenzii costi di realizzazione, costi di gestione e finanziari, ammortamenti, i rientri previsti, tenuto conto della preventivata utenza e della tariffazione da applicare per l'erogazione del servizio e che giustifichi complessivamente la durata della concessione;
- d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.

Precisato inoltre che, gli atti di concessione conseguenti, similmente a quanto stabilito dalla norma di cui al comma 2 dell'art. 8 della citata L.R. 22/2006, dovranno opportunamente contenere:

- a) l'indicazione del rapporto tra il recupero degli investimenti e la durata della

concessione;

b) la determinazione del valore degli investimenti, comprensivi del costo di realizzazione, di gestione e finanziari, nonché la determinazione dell'ammortamento annuo da assumersi a riferimento per le forme di garanzia di cui alla lettera d);

c) la previsione della revisione della durata temporale della concessione con eventuale riduzione della stessa, qualora non venga rispettato il cronoprogramma;

d) l'obbligo di prestare una specifica garanzia finanziaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, finalizzata al rispetto degli obblighi concessori, rapportata al 10 per cento del costo degli interventi da realizzarsi e comunque non inferiore a tre annualità del canone di concessione.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario di modificare, come sopra indicato, il punto 4) del dispositivo del citata D.G.R. n. 2001/2005;

Vista la legge regionale. 29.12.2011, n. 18 – disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (Legge finanziaria 2012);

Vista la legge regionale 29.12.2011, n. 19 – Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per il 2012;

Vista la legge regionale 8.08.2007, n. 21 - Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale - e s. m. ed i.;

Vista la legge regionale 20.03.2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso - e s. m. ed i.;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze, Patrimonio e Programmazione

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. per le motivazioni espresse in premessa e nelle more dell'adozione di un atto normativo regionale disciplinante il settore, il punto 4) del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2001 del 3 agosto 2005 (indirizzi operativi per l'esercizio dell'azione amministrativa nella laguna di Marano-Grado) viene sostituito dal seguente:

“Le concessioni hanno generalmente una durata non superiore a sei anni.

In presenza di istanze che prevedano interventi che comportino investimenti tali da non consentire il recupero dei costi preventivati nell'arco temporale di sei anni, la concessione sarà rilasciata per un periodo rapportato al recupero degli investimenti. L'istruttoria viene svolta sulla base di:

a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;

b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;

c) un piano finanziario che evidenzii costi di realizzazione, costi di gestione e finanziari, ammortamenti, i rientri previsti, tenuto conto della preventivata utenza e della tariffazione da applicare per l'erogazione del servizio e che giustifichi complessivamente la durata della concessione;

d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.

Gli atti di concessione conseguenti devono contenere:

a) l'indicazione del rapporto tra il recupero degli investimenti e la durata della concessione;

b) la determinazione del valore degli investimenti, comprensivi del costo di realizzazione, di gestione e finanziari, nonché la determinazione dell'ammortamento annuo da assumersi a riferimento per le forme di garanzia di cui alla lettera d);

c) la previsione della revisione della durata temporale della concessione con eventuale riduzione della stessa, qualora non venga rispettato il cronoprogramma;

d) l'obbligo di prestare una specifica garanzia finanziaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, finalizzata al rispetto degli obblighi concessori, rapportata al 10 per cento del costo degli interventi da realizzarsi e comunque non inferiore a tre

annualità del canone di concessione.”

2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE